

CITTA' di MILAZZO

Provincia di Messina

Manifestazione interesse per individuazione di un operatore economico per esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo e conferimento in discarica autorizzata per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2018

Presa Atto Ordinanza TAR n. 2236/2018

VERBALE

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 10:40 nella stanza n.12 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente - Territorio" sita al 3° Piano del Palazzo Municipale via F.Crispi, 10, aperta al pubblico, si è riunita la Commissione dell'Ufficio ambiente nella composizione appresso indicata, nominata con determinazione n.293 del 20.09.2018. Sono presenti :

La Malfa	Ing. Tommaso	Dirigente
Lombardo	Dr Domenico	Funzionario Direttivo Amministrativo
Iarrera	Dr Anna Maria	Istruttore direttivo Amministrativo

Preliminarmente i sottoscritti, sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false o per i conflitti di interesse non dichiarati, dall'art. 76 del d.PR n. 445/2000, dichiarano:

- di non trovarsi in una situazione di apparente/potenziale/reale/conflitto di interessi o di incompatibilità in relazione alla procedura in oggetto;
- che non sussistono circostanze che potrebbero porli in una situazione di apparente/potenziale/reale/ conflitto d'interesse nel prossimo futuro;
- che notificheranno immediatamente qualsiasi potenziale conflitto d'interesse qualora si verificano circostanze che portino a questa conclusione assumendo la responsabilità dell'aggiornamento.

Svolge funzioni di verbalizzante la Dott.ssa Anna Maria Iarrera, Istruttore Direttivo Amministrativo in servizio presso il 4° Settore.

Si da atto che risultano presenti ai lavori in rappresentanza della ditta Super ECO srl i signori Lardone Vittorio nella qualità di Legale rappresentante e Carlo Ciummo, Direttore tecnico.

Il Presidente preliminarmente da atto :

- che con Ordinanza Sindacale n. 150 del 28/09/2018, nelle more della definizione della gara europea settennale già incardinata il 03.09.2018 presso l'Ufficio Regionale Gare Appalto (UREGA) - Messina - e all'esito della manifestazione di interesse di cui al verbale redatto in data 20.09.2018, era stato disposto l'affidamento del servizio di igiene pubblica della città di Milazzo ed il trasporto dei R.S.U.I. le frazioni R.D., nel periodo 01 Ottobre -31 Dicembre 2018, alla ditta dalla Ditta Super Eco SRL, con sede legale in Piazza Labriola, 32 - 03043 Cassino (FR) P.IVA 10753871002 che aveva offerto il ribasso del 15,23%;
- che la Ditta Loveral srl, concorrente alla manifestazione di interesse per l'assegnazione del servizio in oggetto, con atto n. 1687 del 2018 ha proposto ricorso al TAR - Sezione Catania - contro il Comune di Milazzo e nei confronti della Ditta Super Eco SRL per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti dell'Ordinanza n. 150 del 28.09.2018 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale - Quarta Sezione Catania - con sentenza n. 2236/2018, a parziale accoglimento delle richieste avanzate dal ricorrente, ha annullato i provvedimenti impugnati intimandone l'esecuzione all'Ente;

Atteso che le disposizioni impartite con la richiamata sentenza del TAR - Catania - n.2236/2018, annullano gli effetti dell'Ordinanza Sindacale n.150 del 28.09.2018 e dell'assegnazione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo per il pe-

CITTA' di MILAZZO

Provincia di Messina

riodo in esame, disposta in favore della Super Eco SRL, con sede legale in Piazza Labriola, 32 - 03043 Cassino (FR) P.IVA 10753871002;

Ritenuto di dover procedere, in forza a quanto disposto dalla richiamata sentenza del TAR, all'esclusione a mente dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.lgs n. 50/2016 e smi della Super Eco SRL, con sede legale in Piazza Labriola, 32 - 03043 Cassino (FR) P.IVA 10753871002 in quanto, come riportato in sentenza ... "la stessa avrebbe omesso le informazioni necessarie al fine del corretto svolgimento della procedura di selezione, non dichiarando di non aver correttamente svolto il servizio in questione quando le era stato precedentemente affidato dal Comune di Milazzo ...";

Richiamato il verbale delle operazioni relative all'affidamento del servizio in oggetto del 20.09.2018, constatato che la seconda graduata, con il ribasso del 5,12% sul prezzo individuato nella perizia tecnica redatta dagli uffici in data 10.09.2018, è stata la Loveral Srl Società Unipersonale (C.F. e P.IVA 02135460836) con sede in Patti (ME), Via Regiona Elena, n. 3;

Per quanto sopra esposto

La Commissione

In ossequio a quanto disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale - Quarta Sezione Catania - con sentenza n. 2236/2018, esclude dalla presente procedura per le motivazioni innanzi riportate, la Società Super Eco SRL, con sede legale in Piazza Labriola, 32 - 03043 Cassino (FR) P.IVA 10753871002.

Da atto, altresì, che la seconda graduata, con il ribasso del 5,12% sul prezzo individuato nella perizia tecnica redatta dagli uffici in data 10.09.2018, è la Ditta Loveral Srl Società Unipersonale (C.F. e P.IVA 02135460836) con sede in Patti (ME), Via Regina Elena, n. 3.

Si dispone che copia del presente verbale venga prontamente consegnato al Responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti consequenziali.

Il presente verbale, sarà pubblicato sul sito dell'Amministrazione trasparente alla Sezione " Bandi di gara e Contratti".

Si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Copia del verbale del 20.09.2018;
- Copia della Sentenza TAR - Sezione staccata di Catania n. 2236/2018;
- Dichiarazione resa dall'Amministratore unico della ditta Supereco srl.


Le operazioni si concludono alle ore 11:15.

Di quanto precede è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

Il Presidente Ing. Tommaso la Malfa

Il Componente Dr Domenico Lombardo


Il Componente - Verbalizzante De Anna Maria Iarrera



N. 01687/2018 REG.RIC.

Pubblicato il 23/11/2018

N. 02236/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01687/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2018, proposto da Loveral S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, n. 102;

contro

Comune di Milazzo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Super Eco S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gherardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per l'annullamento

N. 01687/2018 REG.RIC.

Previa sospensione cautelare degli effetti

A. dell'Ordinanza n. 150 del 28 settembre 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 50 del Dl.vo n. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco del Comune di Milazzo ha ordinato alla Super Eco s.r.l., alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici dell'Ente in data 10.9.2018, e all'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse di cui al verbale del 20.9.2018, con l'applicazione del ribasso del 15,23%:

1. Di provvedere all'esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale dal 01.10.2018 al 31.12.2018; 2. Di provvedere al trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti s.r.l.....; 3. Di provvedere al trasporto e conferimento della frazione umido – organica dei rifiuti raccolta con modalità porta a porta su tutto il territorio comunale presso gli impianti di Sicula Compost s.r.l.....;

B. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi il verbale del 20.9.2018 stilato dalla commissione ambiente del Comune resistente addetta

ammessa la Super Eco s.r.l. e, quindi, considerata quale migliore offerente cui affidare il servizio con ordinanza sindacale per effetto del ribasso offerto nella misura del 15,23% a fronte del ribasso del 5,12% offerto da Loveral s.r.l. rispetto all'importo a base d'asta di Euro 1.395.470,43;

C. La nota prot. n. 55627 in data 3.10.2018 con la quale il Dirigente del IV Dipartimento "Ambiente e Territorio" del Comune di Milazzo ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza di annullamento in autotutela delle operazioni di gara formulata da Loveral s.r.l. con nota p.e.c. del 26 settembre 2018.

E per il risarcimento

in forma specifica del danno nell'occasione patito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milazzo e della Super Eco S.r.l.;

N. 01687/2018 REG.RIC.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato ai sensi dell'art.120 co.5 c.p.a. al Comune di Milazzo ed alla SUPER ECO S.r.l. il 12 ottobre 2018, nonché in pari data depositato ai sensi degli artt.45 e 119 co.2 c.p.a. presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, unitamente all'istanza di fissazione dell'udienza di merito ai sensi e per gli effetti degli artt.55 co.4 e 71 c.p.a., la LOVERAL S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domandava, oltre al risarcimento in forma specifica del danno nell'occasione patito, l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dell'ordinanza contingibile ed urgente n.150 del 18 settembre 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Milazzo ha affidato, sulla base del criterio del prezzo più basso offerto, alla SUPER ECO S.r.l. l'esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale dal 01.10.2018 al 31.12.2018, all'esito dell'apposito invito a manifestare interesse del 12 settembre 2018.

La ricorrente deduceva di avere manifestato al Comune di Milazzo il proprio interesse all'affidamento dei predetti servizi al pari della controinteressata senza, però, alcun esito, poiché quest'ultima, nonostante le molteplici irregolarità caratterizzanti la sua posizione già segnalate alla Stazione Appaltante con l'istanza di annullamento in autotutela presentata in data 26 settembre 2018 dalla ricorrente, conseguiva, in virtù del maggiore ribasso del prezzo offerto, l'aggiudicazione dell'appalto.

La ricorrente, allora, proponeva ricorso lamentando l'illegittimità dell'ordinanza sindacale impugnata per i seguenti motivi: 1) violazione ed erronea applicazione

N. 01687/2018 REG.RIC.

dell'art.80 D.L.gs. n.50/2016 e s.m.i. e delle linee guida A.N.A.C. n.6, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con la prescrizione dell'avviso esplorativo con invito a manifestare interesse all'affidamento del servizio, nonché per difetto di istruttorie e per erroneità dei presupposti di fatto dipendente dalle false e reticenti dichiarazioni effettuate dall'amministratore della SUPER ECO S.r.l. nel DGUE con altre attestazioni richieste dalla lex specialis ed allegate a corredo dell'offerta; 2) eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara, nella parte in cui ha richiesto l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1, classe non inferiore a D, violazione ed erronea applicazione degli artt.10, 18 e 20 del D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, violazione dell'art.80 co.5, lett. f *bis*) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.; 3) violazione e o erronea applicazione dell'art.80 co.5 lett.c) ed f *bis*) e co.13 D.Lgs. n.50/2016, nonché delle linee guida ANAC n.6 approvate con delibera n.1008 del giorno 11 ottobre 2017 per avere omesso le informazioni necessarie al fine del corretto svolgimento della procedura di selezione, non dichiarando di non avere correttamente svolto il servizio in questione quando le era stato precedentemente affidato dal Comune di Milazzo; 4) in subordine, violazione ed erronea applicazione dell'art.83 co.9 e dell'art.95 D.Lgs. n.50/2016, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con la lex specialis di gara; 5) in subordine, violazione ed erronea applicazione dell'art.95 co.10 D.Lgs. n.50/2016 in relazione all'omessa specificazione del costo della manodopera. La ricorrente ha, inoltre, dedotto l'illegittimità del provvedimento di diniego della sua istanza di annullamento in autotutela per i seguenti motivi: 6.1) incompetenza sopravvenuta del Dirigente del IV Dipartimento "Ambiente e Territorio" del Comune di Milazzo; 6.2) in subordine, eccesso di potere per contraddittorietà con l'avviso a manifestare l'interesse e con gli artt.1, 80 e 95 D.Lgs. n.50/2016; 6.3) in subordine, eccesso di potere per contraddittorietà con l'ordinanza Sindacale n.83/2017, violazione ed erronea applicazione delle linee guida ANAC n.6 del 2017, vincolanti ai sensi dell'art.80 co.13 D.Lgs. n.50/2016; 6.4) in subordine, violazione degli artt.83 co.9 e

N. 01687/2018 REG.RIC.

95 D.Lgs. n.50/2016, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con la *lex specialis* di gara e difetto assoluto di motivazione.

Si costituiva il Comune di Milazzo sollevando, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero competente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nel merito chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto.

Anche la SUPER ECO S.r.l., costituendosi in giudizio, si opponeva all'accoglimento del ricorso.

All'udienza camerale del 25 ottobre 2018 è stato dato avviso alle parti dell'intenzione di definire il contenzioso in esame con sentenza cd. "breve" che il Collegio pronunciava all'esito dell'udienza di trattazione della sospensiva ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Milazzo.

L'Amministrazione resistente eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile poiché, avendo per oggetto non soltanto l'annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente adottata dal Sindaco del Comune di Milazzo ai sensi degli artt.50 d 54 D.Lgs. n.267/2000 ma anche il risarcimento in forma specifica del danno lamentato, doveva essere notificato al Ministero competente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

L'eccezione è infondata.

Il Collegio osserva che il provvedimento impugnato va qualificato quale ordinanza contingibile ed urgente, adottata dal Sindaco nella qualità di Rappresentate della Comunità Locale ai sensi dell'art.50 D.Lgs. n.267/2000, per ragioni igienico-sanitarie, essendo, infatti, lo scopo nell'occasione perseguito il corretto svolgimento dell'importante servizio di smaltimento di rifiuti urbani per la tutela della salute dei cittadini e non anche della pubblica incolumità di cui all'art.54 D.Lgs. n.267/2000.

N. 01687/2018 REG.RIC.

Donde, la competenza del Sindaco del Comune di Milazzo ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti nella qualità di Autorità Locale e non di Ufficiale di Governo, come dal medesimo affermato nella motivazione dell'impugnato provvedimento nella parte in cui ha rivendicato i poteri nell'occasione esercitati proprio quale Rappresentante della Comunità Locale, tra l'altro, menzionando espressamente soltanto l'art.50 e non anche l'art.54 del D.Lgs. n.267/2000 e, come, peraltro, desumibile anche dal procedimento nell'occasione seguito per l'adozione dell'atto impugnato, considerato che qualora il Sindaco avesse inteso agire ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.267/2000 avrebbe dovuto coinvolgere anche il Prefetto nella decisione, preventivamente comunicandogli il provvedimento ai fini della predisposizione degli strumenti necessari ad assicurare la sua attuazione. E poiché non risulta dagli atti che vi sia stata alcuna preventiva interlocuzione con il Prefetto, deve ritenersi che il Sindaco abbia agito quale Rappresentante della Comunità Locale.

Se, dunque, l'ordinanza in questione è stata adottata dal Sindaco nella sua qualità di Autorità Locale, il ricorso doveva essere notificato, come in effetti avvenuto, presso la sede del Comune e non presso quella dell'Avvocatura dello Stato.

L'eccezione, pertanto, è infondata.

In ossequio al principio della ragione più liquida, va esaminato il terzo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione e o erronea applicazione dell'art.80 co.5 lett.c) ed *f bis*) e co.13 D.Lgs. n.50/2016, nonché delle linee guida ANAC n.6 approvate con delibera n.1008 del giorno 11 ottobre 2017 poiché la controinteressata avrebbe omesso le informazioni necessarie al fine del corretto svolgimento della procedura di selezione, non dichiarando di non avere correttamente svolto il servizio in questione quando le era stato precedentemente affidato dal Comune di Milazzo.

L'art.80 co.5 lett. c) D.Lgs. n.50/2016 prevede l'esclusione dalla procedura delle imprese che si siano rese colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità, indicandosi tra le ipotesi integranti la

N. 01687/2018 REG.RIC.

fattispecie in esame anche le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, nonché fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Con riguardo al caso in esame, la controinteressata è incorsa proprio in questa specifica causa di esclusione, poiché durante la precedente gestione del servizio in questione non ha eseguito le prestazioni dovute a regola d'arte.

Come, infatti, chiarito a pagina 3 dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente del Sindaco del Comune Milazzo n.83 del 31 maggio 2017, *“lo svolgimento del servizio da parte della ditta uscente è stato caratterizzato da numerose criticità, oggetto di formali contestazioni formulate dagli uffici e comportanti anche decurtazioni sul corrispettivo dovuto, con particolare riferimento:*

- *All'insufficienza dei mezzi impiegati rispetto alle dotazioni previste in perizia ed ai frequenti guasti dei veicoli utilizzati, con conseguente inefficiente esecuzioni del servizio;*
- *Alla mancata completa sostituzione del personale assente – spesso in numero consistente – con notevoli riflessi negativi sul livello degli standard qualitativi del servizio reso;*
- *Alla mancata attuazione, in misura rilevante, degli obiettivi di raccolta differenziata così come fissati in perizia (mancata totale attivazione del sistema di raccolta porta a porta nella zona identificata in perizia con il n.4 e mancato completamento (attivazione in modo solo parziale) nella zona n.3) con conseguente grave ritardo sul conseguimento dei livelli di raccolta differenziata previsti ed imposti dalla legislazione regionale vigente e con relativo aggravio dei costi*

N. 01687/2018 REG.RIC.

sostenuti dall'ente in relazione al maggior quantitativo di rifiuti conferito in discarica;

Considerato, pertanto, che il rilevante scostamento rispetto all'esecuzione a regola d'arte del servizio reso, da parte della ditta uscente, oltre a non poter giustificare la deroga – ipotizzata in via eccezionale in base alle citate linee guida dall'Anac – al principio di rotazione, non offre adeguate garanzie di affidabilità rispetto alla esecuzione del servizio per il periodo a venire”.

La controinteressata, pertanto, non poteva essere affidataria dell'appalto in questione, come sostenuto dalla società ricorrente, non avendo in precedenza correttamente eseguito il servizio affidatole ed avendo omesso nel DGUE di dichiarare la circostanza, non rendendo, così, informazioni utili ai fini del buon andamento della procedura.

Il Comune di Milazzo contesta l'applicabilità della evocata disciplina di cui all'art.80 co.5 lett.c) D.Lgs. n.50/2016 poiché, da un lato, la decurtazione dal compenso è stata disposta dall'Ufficio Ambiente nei confronti dell'ATI – Progitec-Super Eco – per un importo al di sotto dell'1% del valore complessivo del servizio e, dall'altro, la controinteressata rivestiva all'epoca il ruolo di mandante e non di mandataria dell'ATI assegnataria.

La replica del Comune di Milazzo non coglie nel segno poiché, al di là delle conseguenze promananti dalla violazione degli obblighi di comunicazione di cause ostative alla partecipazione ad una procedura di affidamento di un appalto allorché manchi l'iscrizione dell'impresa nel casellario informatico, il dedotto inadempimento delle obbligazioni assunte dalla controinteressata è stato già valutato dall'Ente come grave nell'ordinanza contingibile ed urgente n.83 del 31 maggio 2017. Non può, dunque, ritenersi fondata la controdeduzione secondo cui l'inadempimento in questione sarebbe di poco momento, poiché in aperto contrasto con il tenore della citata ordinanza sindacale contingibile ed urgente n.83 del 31 maggio 2017 nella parte in cui, invece, si sottolinea proprio *il rilevante scostamento rispetto all'esecuzione a regola d'arte del servizio reso*, come correttamente

N. 01687/2018 REG.RIC.

dedotto dalla società ricorrente con il motivo 6.3.

Pertanto, il motivo di ricorso in esame è fondato e, per l'effetto, gli atti impugnati vanno annullati.

L'accoglimento del suddetto motivo implica l'assorbimento di tutti gli altri.

La domanda di risarcimento del danno in forma specifica, invece, non può essere accolta.

Premesso che la domanda proposta è preordinata al conseguimento di un bene della vita non diverso, sebbene giuridicamente equivalente, a quello anelato ma esattamente corrispondente a quello originariamente desiderato e che, pertanto, quella in esame va qualificata non come azione di risarcimento in forma specifica ma come azione di esatto adempimento, il Collegio osserva che l'affidamento dell'appalto in questione è stato disposto dal Comune di Milazzo non all'esito di una delle canoniche procedure previste dal D.Lgs. n.50/2016 ma con un'ordinanza contingibile ed urgente, peraltro, non seguita dalla stipula di alcun contratto, per quanto è dato desumere dagli atti offerti in comunicazione.

Di conseguenza, non è possibile l'invocata tutela in forma specifica, non essendo applicabile alla fattispecie la disciplina contemplata dall'art.124 c.p.a., tenuto conto anche della natura ampiamente discrezionale del potere esercitato dall'Amministrazione resistente.

La domanda, pertanto, va rigettata.

Il Collegio rileva dall'esame degli atti che la condotta degli amministratori dell'Ente Locale appare in contrasto con i principi di buona amministrazione e di trasparenza, sembrando i ripetuti affidamenti disposti con ordinanze contingibili ed urgenti (n.150 del 28 settembre 2018 e n.83 del 31 maggio 2017) e per periodi di tempo brevi e non cospicui, elusivi dell'obbligo di affidare l'appalto all'esito di una procedura aperta imposta dall'elevato valore del contratto e per un periodo idoneo ad assicurare la funzionalità e la regolare continuità del servizio.

Di conseguenza, visto l'art.1 co.32 *bis* della L.n.190/2012, va disposta la

N. 01687/2018 REG.RIC.

trasmissione di copia di tutti gli atti di causa e della presente sentenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione per le determinazioni di sua competenza.

Il parziale accoglimento del ricorso, con conseguente parziale soccombenza reciproca delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati e rigetta la proposta domanda di tutela in forma specifica.

Spese compensate.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e di tutti gli atti di causa all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per gli adempimenti di sua competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maurizio Antonio Pasquale Francola

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Natale Bonfiglio del l'oro di Messina (Cod. Fisc.: BNI'NTL68B08F206B – P. Iva: 02515550834), con studio in Via Camiciottù, n. 102, di Messina (ME), (indirizzo pec: avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it), nella qualità di procuratore e difensore della Loveral s.r.l. (Cod. Fisc.: 02135460836) con sede in Via Regina Elena, n. 3, di Patti (ME), in persona dell'amministratore – legale rappresentante pro tempore, Geom. Pinto Vraca Carmelo, in virtù di procura rilasciata in calce, su foglio separato, al ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Catania ed iscritto al N. 1687/2018 R.G. del medesimo Tar di Catania contro - COMUNE DI MILAZZO, (C.F.: 00226540839), in persona del Sindaco - legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Francesco Crispi, n. 1, di Milazzo, con indirizzo P.E.C: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it, rappresentato e difeso dal prof. Avv. Antonio Saitta con domicilio digitale ex art. 25 c.p.a. all' indirizzo di posta elettronica certificata antonio.saitta@certmail-cnf.it; - SINDACO DEL COMUNE DI MILAZZO, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Francesco Crispi, n. 1, di Milazzo, con indirizzo P.E.C: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it; e nei confronti di SUPER ECO S.R.L. (Cod. Fisc. e P.IVA: 10753871002), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Piazza Labriola, n. 32, di Cassino (FR), con indirizzo P.E.C.: superecosrl@pecimprese.it, rappresentato e difeso dall'Avv. Gherardo Marone, domiciliato in Catania alla via Crispi, 225 (presso lo studio del prof. avv. Felice Giuffrè), p.e.c.: gherardomarone@avvocatinapoli.legalmail.it, in forza di autorizzazione N. 121 del 28 maggio 2014, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, ai sensi della L. n. 53/1994 e s.m.i., ho notificato: 1) copia in formato digitale (informatico) conforme al suo originale estratto dal fascicolo informatico del giudizio della sentenza n. 2236/2018 REG. PROV. COLL, pubblicata il 23/11/2018, emessa a definizione del giudizio iscritto al N. 1687/2018 R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Catania – Sezione Interna Quarta; 2) copia in formato digitale conforme all'originale dal quale è stato estratto dell'atto di invito sottoscritto analogicamente dal Geom. Pinto Vraca Carmelo, nella qualità di amministratore - legale rappresentante pro tempore della Loveral s.r.l. (Cod. Fisc.: 02135460836) con sede in Via Regina Elena, n. 3, di Patti (ME) e analogicamente e digitalmente dall'Avv. Natale Bonfiglio; 3) e la presente relata di notificazione, attestando che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 3 bis, comma 2, e 6, comma 1, della Legge n. 53/94 (così come modificata dall'art. 16 quater, comma 1, lett. D) del D.L. n. 179/2012, aggiunto dall'art. 1, comma 19, della legge n. 228/2012) e dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la sentenza n. 2236/2018 REG. PROV. COLL, pubblicata il 23/11/2018, emessa a definizione del giudizio iscritto al N. 1687/2018 R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Catania – Sezione

Interna Quarta, l'atto di invito e la presente relata, tutte firmate digitalmente, sono conformi all'originale da cui sono state estratte, a:

1) **COMUNE DI MILAZZO**, (C.F.: 00226540839), in persona del Sindaco - legale rappresentante "pro tempore", domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Francesco Crispi, n. 1, di Milazzo, ivi spedendone copia conforme all'originale in mio possesso a mezzo posta elettronica certificata in data odierna inviandola a mezzo PEC dall'indirizzo estratto dall'Albo degli Avvocati di Messina e da INIPEC (<http://www.inipec.gov.it>), avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it, all'indirizzo estratto da Indicepa, tramite il sito www.indicepa.gov.it (pec: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it), dopo aver apposto la firma digitale sulla copia trasmessa al destinatario, previa iscrizione al n. 521 dell'apposito registro cronologico.

Messina, li, 23.11.2018

Avv. Natale Bonfiglio

2) **Il.Mo Signor Sindaco del Comune di Milazzo**, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Francesco Crispi, n. 1, di Milazzo, ivi spedendone copia conforme all'originale in mio possesso a mezzo posta elettronica certificata in data odierna inviandola a mezzo PEC dall'indirizzo estratto dall'Albo degli Avvocati di Messina e da INIPEC (<http://www.inipec.gov.it>), avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it, all'indirizzo estratto da Indicepa, tramite il sito www.indicepa.gov.it (pec: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it), dopo aver apposto la firma digitale sulla copia trasmessa al destinatario, previa iscrizione al n. 521 dell'apposito registro cronologico.

Messina, li, 23.11.2018

Avv. Natale Bonfiglio

3) **Il.Mo Signor Sindaco del Comune di Milazzo**, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Francesco Crispi, n. 1, di Milazzo, ivi spedendone copia conforme all'originale in mio possesso a mezzo posta elettronica certificata in data odierna inviandola a mezzo PEC dall'indirizzo estratto dall'Albo degli Avvocati di Messina e da INIPEC (<http://www.inipec.gov.it>), avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it, all'indirizzo (pec: sindaco@pec.comune.milazzo.me.it), dopo aver apposto la firma digitale sulla copia trasmessa al destinatario, previa iscrizione al n. 521 dell'apposito registro cronologico.

Messina, li, 23.11.2018

Avv. Natale Bonfiglio

3) **Il.Mo Signor Dirigente del IV Dipartimento "Ambiente e Territorio del comune di Milazzo"**, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Francesco Crispi, n. 1, di Milazzo, ivi spedendone copia conforme all'originale in mio possesso a mezzo posta elettronica certificata in data

odierna inviandola a mezzo PEC dall'indirizzo estratto dall'Albo degli Avvocati di Messina e da INIPEC (<http://www.inipec.gov.it>), avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it , all'indirizzo estratto da Indicepa, tramite il sito www.indicepa.gov.it (pec: protocollogenerale@pec.comunc.milazzo.me.it), dopo aver apposto la firma digitale sulla copia trasmessa al destinatario, previa iscrizione al n. 521 dell'apposito registro cronologico.

Messina, lì, 23.11.2018

Avv. Natale Bonfiglio

CITTA' di MILAZZO

Provincia di Messina

Manifestazione interesse per individuazione di un operatore economico per esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo e conferimento in discarica autorizzata per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2018

VERBALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di settembre alle ore 12:48 nella stanza n.12 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente - Territorio" sita al 3° Piano del Palazzo Municipale via F.Crispi, 10, aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di valutazione delle offerte di cui all'Avviso del 12.09.2018 nella composizione appresso indicata, nominata con determinazione n.293 del 20.09.2018. Sono presenti:

La Malfa	Ing. Tommaso	Dirigente
Lombardo	Dr Domenico	Funzionario Direttivo Amministrativo
Iarrera	Dr Anna Maria	Istruttore direttivo Amministrativo

Svolge funzioni di verbalizzante la Dott.ssa Anna Maria Iarrera, Istruttore Direttivo Amministrativo in servizio presso il 4° Settore.

Si da atto che alle operazioni relative alla manifestazione di interesse di cui in oggetto sono presenti i Signori: Pinto Vraca Alessandro in rappresentanza della ditta Loverl srl e Lardone Vittorio, nella qualità di amministratore unico della ditta Supereco srl.

Premesso:

- che con Ordinanza Sindacale ex artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 n. 206 del 30/12/2017 è stato disposto l'affidamento del servizio di igiene pubblica della città di Milazzo ed il trasporto dei R.S.U.I. e delle frazioni R.D., nel periodo 01 Gennaio -30 Settembre 2018, alla ditta LOVERAL S.r.l., con sede in Patti, via Regina Elena n°3, sulla scorta della perizia tecnica redatta dall'Ufficio Ambiente dell'Ente in data 04.12.2017;
- che a fronte dell'imminente scadenza degli effetti della predetta Ordinanza Sindacale e nelle more della definizione della gara europea già avviata, a far data del 03.09.2018, presso l'UREGA territoriale di Messina relativa all'individuazione del soggetto contraente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, all'interno dell'A.R.O. Milazzo, si è reso necessario, al fine di evitare situazioni di criticità sotto il profilo igienico ambientale e della salute pubblica, adottare gli atti propedeutici per pervenire all'affidamento del Servizio di igiene urbana senza soluzione di continuità dal 01.10.2018 al 31.12.2018 mediante Ordinanza contingibile ed urgente ex art.50 e 54 del D.Lgvo n. 267/2000;
- Che l'indagine conoscitiva di che trattasi è finalizzata, esclusivamente, ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un maggior numero di operatori interessati alla gestione del servizio e pertanto, con la medesima, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale;

Che a tal fine è stato diramato apposito Avviso esplorativo per manifestazione di interesse pubblicato dal 12 settembre 2018 sul sito internet del Comune alla voce *Bandi di gara e contratti*, all'Albo Pretorio on line, all'Albo Pretorio delle Camere di Commercio delle Province Siciliane, all'ANCI Sicilia, all'Urega di Messina, all'Assessorato Regionale Servizi pubblica utilità con il quale è stato fissato entro le ore 11:00 del giorno 20 settembre 2018, il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse;

Che l'Ufficio Protocollo del Comune ha rimesso numero due plichi contenente manifestazione di interesse in ordine all'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo e conferimento in discarica autorizzata per il periodo 1° ottobre-1 Dicembre 2018 e specificatamente i plichi di seguito indicati

f
g. g. w. y

CITTA' di MILAZZO

Provincia di Messina

Denominazione Impresa	Indirizzo
Supereco srl P.Iva :10753871002	Piazza Labriola, 32 - 03043 Cassino (FR)
Loveral srl P.Iva: 02135460836	Via Regina Margherita, 3 - Patti (ME)

Il Dirigente

Preliminarmente prende e da atto :

- dell'oggetto dell'Avviso nonché delle condizioni e prescrizioni previste dalla manifestazione di interesse;
- che i plichi risultano pervenuti al Comune entro il termine ultimo fissato dall'Avviso (ore 11:00 del 20.09.2018) . Il tutto come da annotazioni riportate sui plichi medesimi;
- a verificare che i plichi pervenuti siano integri, completi dei sigilli con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura;
- procede a formare l'elenco dei soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse secondo l'ordine di registrazione dei plichi al protocollo generale dell'Ente:

N.	Denominazione	Sede	Partita Iva
1	SUPERECO srl	Piazza Labriola, 32 - Cassino	10753871002
2	LOVERAL SRL Società Unipersonale	Via Regina Elena, 3 Patti	02135460836

Preliminarmente i sottoscritti, sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false o per i conflitti di interesse non dichiarati, dall'art. 76 del d.PR n. 445/2000, dichiarano:

- di non trovarsi in una situazione di apparente/potenziale/reale/conflitto di interessi o di incompatibilità in relazione alla procedura in oggetto;
- che non sussistono circostanze che potrebbero porli in una situazione di apparente/potenziale/reale/ conflitto d'interesse nel prossimo futuro;
- che notificheranno immediatamente qualsiasi potenziale conflitto d'interesse qualora si verificino circostanze che portino a questa conclusione assumendo la responsabilità dell'aggiornamento.

Effettuate le suddette operazioni,

La Commissione

Procede alla verifica della documentazione presentata degli operatori economici per l'ammissione alla Manifestazione d'interesse.

L'apertura dei plichi avviene nell'ordine di numerazione precedentemente riportato sugli stessi. Man mano che i plichi vengono aperti si procede a scrivere sia sulla Busta A (contenente la documentazione) sia sulla Busta B (contenente l'offerta) lo stesso numero d'ordine precedentemente riportato sul corrispondente plico. Le buste B, così numerate, rimangono chiuse e poste in un contenitore, a vista sul tavolo.

Constata l'integrità delle singole buste si procede all'apertura della Busta A (Documentazione Amministrativa) e quindi al controllo della documentazione ivi contenuta che viene siglata dai componenti della Commissione che da il seguente esito :

N.	Denominazione	Documentazione
1	SUPERECO srl	La documentazione risulta conforme a quanto richiesto nell'Avviso a manifestare interesse
2	LOVERAL SRL Società Unipersonale	La documentazione risulta conforme a quanto richiesto nell'Avviso a manifestare interesse

CITTA' di MILAZZO

Provincia di Messina

A questo punto si procedere all'apertura delle buste economiche dei concorrenti partecipanti alla manifestazione, dando atto che :

N.	Denominazione	Percentuale di ribasso
1	SUPERECO srl	15,23%
2	LOVERAL SRL Società Unipersonale	5,12%

La Commissione
ACCERTA E DA' ATTO

1. che l'offerta economica presentata dalla Ditta SUPERECO srl, con sede in Cassino, Piazza Labriola, n. 32 P.Iva: 10753871002 ha offerto il ribasso percentuale del 15,23% sul prezzo a base d'asta di € 1.395.470,43 e, quindi per un importo netto di € 1.182.940,28 oltre oneri per la sicurezza ed Iva come per legge;
2. che l'offerta economica presentata dalla Ditta LOVERAL srl, con sede in Patti, Via Regina Margherita, n.3 P.Iva: 02135460836 ha offerto il ribasso percentuale del 5,12% sul prezzo a base d'asta di € 1.395.470,43 e, quindi per un importo netto di € 1.324.022,34 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Si dispone che copia del presente verbale venga prontamente consegnato al Responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti consequenziali.

Il presente verbale, sarà pubblicato sul sito dell'Amministrazione trasparente alla Sezione "Bandi di gara e Contratti"

Si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale la dichiara zio resa dall'Amministratore unico della ditta Supereco srl.

Le operazioni si concludono alle ore 14:00

Di quanto precede è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

Il Presidente Ing. Tommaso la Malfa _____

Il Componente Dr Domenico Lombardo _____

Il Componente - Verbalizzante De Anna Maria Iarrera _____

Il sottoscritto Vittorio Carbone in qualità di amministratore
Unico della Super Eco S.r.l.

DICHIARA

Che in merito alla quantificazione degli automezzi, per lo
svolgimento del servizio di Igiene ~~Urban~~ Urbana per il
Comune di Milazzo, c'è stato un errore di conteggio e
che per la quantificazione degli stessi ci si rifà in
tutto e per tutto alla perizia tecnica redatta dall'Ente del
10.09.2018

MILAZZO, 20.09.2018 ore 15.00

IN FEDE
VITTORIO CARBONE


Il sottoscritto Vittorio Cardone in qualità di legale rappresentante della Super Eco Srl, vista la sentenza del TAR N. 02236/2018

DICHIARA

di voler avvalersi dello strumento del soccorso istruttorio, così come previsto dal codice degli appalti dlgs 50/2016, per poter sanare la mancanza della dichiarazione relativa alle dichiarazioni facenti capo all'ATI costituendo Progetec-Super Eco nel periodo dal 01.03.2017 al 31.05.2017.

Inoltre è opportuno precisare che da quanto ci risulta tali ~~dichiarazioni~~ dichiarazioni sono state inflitte anche alla Loreal Srl.

Milazzo, 27.11. ~~2018~~ 2018

IN FIDE
VITTORIO CARDONE

